

## I REQUISITI STATUTARI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 2004 è stato pubblicato il provvedimento legislativo che ha convertito il Decreto Legge 22 marzo 2004, n.72 nella Legge 21 maggio 2004, n.128, contenente, tra l'altro, importanti disposizioni riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

La legge succitata non soltanto definisce alcune norme fiscali contenute nell'art.90 della Legge 289/02 (Legge Finanziaria 2003), rimaste in sospeso, ma contiene anche alcuni ulteriori interventi riguardanti il mondo dello sport dilettantistico.

In sintesi le principali modifiche ed integrazioni possono essere così riassunte:

- possibilità agli organismi sportivi dilettantistici di costituirsi, oltre che in associazioni e società di capitali, anche nella forma di società cooperativa, secondo le norme del codice civile;
- modifica dei requisiti oggettivi previsti negli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- abolizione del comma 20 della Legge 289/2002, che prevedeva l'istituzione del registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Per quanto concerne la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro anche in forma di **cooperative**, è importante evidenziare che nei diversi progetti di riforma dell'associazionismo sportivo, in passato approvati dal legislatore, era presente la possibilità di riconoscere anche questo istituto, che in sede approvazione del testo normativo definitivo veniva puntualmente ed inspiegabilmente cassato. In effetti, le cooperative rappresentano un modello più evoluto delle associazioni senza scopo di lucro e sicuramente quelle più affini per quanto concerne le finalità e la democraticità. Invero, a nostro avviso esistono degli ostacoli di natura civilistica, fiscale e lavoristica, che sicuramente dovranno essere oggetto di approfondimenti e delucidazioni da parte del legislatore, che tra l'altro si ravvisano anche per le società di capitale. Infatti, è noto che per quanto riguarda la cooperazione esistono leggi speciali nazionali e regionali che potrebbero essere in contrasto con i requisiti oggettivi richiesti dal legislatore per l'attività sportiva dilettantistica. Opportuno appare, prima di costituire una cooperativa sportiva dilettantistica, attendere ulteriori indicazioni da parte degli uffici finanziari preposti circa, ad esempio, la prevalenza del presente provvedimento rispetto a quelli adottati dalle singole regioni.

Riguardo ai contenuti dello statuto emergono delle importanti novità sia rispetto al contenuto del comma 18 dell'art.90 legge 289/2002 e sia sulle paventate possibili modifiche annunciate prima della conversione del decreto legge 72/2004.

Nel dettaglio le società, associazioni e cooperative debbono indicare nel proprio statuto, oltre la sede sociale, debbono prevedere quanto segue:

- a) **la denominazione;**
- b) **l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;**
- c) **l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**
- d) **l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**

- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione;**
- h) **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**

La definizione delle previsioni obbligatorie all'interno degli statuti delle società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche, secondo la nuova formulazione del comma 18 dell'art.90, conferma in grandi linee quelle originarie, con lievi modifiche e precisazioni di grande importanza per il mondo sportivo dilettantistico.

Rilevante, rispetto al precedente comma 18 dell'art.90, è la non obbligatorietà della gratuità dell'attività degli amministratori, che comunque sembra palesemente limitata dalla previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Infatti, il legislatore, al fine di limitare l'abitudine diffusa di eludere il fisco, utilizzando le agevolazioni previste per le associazioni e società sportiva dilettantistica per distribuire utili agli associati in forma indiretta, ha voluto porre in evidenza il divieto assoluto a tali comportamenti di evasione fiscale. Non limitandosi alla sola lettura letterale del punto d), anche rispetto alla possibilità di erogare compensi agli amministratori ed associati, sembra chiaro che i compensi eventualmente riconosciuti devono essere congrui rispetto all'attività svolta in favore dell'associazione o società sportiva. E' importante ricordare che, dove ricorrano le condizioni oggettive e soggettive, i compensi erogati possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli sportivi dilettanti (art.67 TUIR).

Opportuna sembra la norma relativa alla non applicabilità per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, relativamente all'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile. Infatti, confermare tale obbligo anche per le società e le cooperative avrebbe creato problemi insormontabili di conflitto con le norme civilistiche, con conseguente preclusione di tali forme societarie nell'ambito del dilettantismo sportivo. Pertanto, sembra definitivamente scongiurata l'incongruità che nelle, ad esempio, società a responsabilità sportive dilettantistiche, il voto del socio che possiede il 75% di capitale sociale, sia uguale a quello con il 25%.

Viene introdotto nell'art.90 Legge 289/2002, il comma 18 bis, che prevede *“E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”* . L'ambito della incompatibilità della carica di amministratore rispetto alla medesima disciplina sportiva, non è riferita soltanto alla stessa federazione, ma anche ad altri organismi riconosciuti, infatti, ad esempio, il dirigente sportivo amministratore della *società gamma* affiliata alla FISE, non potrà rivestire la medesima carica nella *società alfa* affiliata ad un ente di promozione sportiva per la stessa disciplina. Tale norma, salvo le limitazioni previste dagli statuti delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, non riguarda i dirigenti che oltre ad essere amministratori di associazioni sportive rivestono cariche dirigenziali all'interno dell'organismo di appartenenza (Consiglieri Federali, Presidente di Comitato ecc.).

Infine, in sede di conversione il legislatore, ha introdotto il comma 18/ter che prevede *“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della*

*denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci*". In pratica è data possibilità alle società ed associazioni sportive di integrare la denominazione con "associazione o società sportiva dilettantistica", nel caso abbiano già all'interno dello statuto tutti i requisiti in precedenza elencati, mediante una assemblea ordinaria, senza dover ricorrere obbligatoriamente all'assemblea straordinaria.

La FISE è stata una delle federazioni che aveva consigliato alle proprie affiliate di provvedere all'integrazione della denominazione mediante una delibera del Consiglio Direttivo, in attesa di intervenire sullo statuto successivamente all'approvazione definitiva dei regolamenti previsti dal comma 18 della legge 289/2002. Pertanto, se l'associazione ha recepito le indicazioni della federazione, potrà far ratificare dall'assemblea ordinaria dei soci la delibera del direttivo, nel caso in cui non debba effettuare variazioni rispetto alle novità introdotte dalla legge 72/2004 sopra descritte, ovvero la ratifica potrà essere effettuata dall'assemblea straordinaria nel caso si rendano necessarie altre modifiche allo statuto.

La nuova disciplina, probabilmente per una dimenticanza da parte del legislatore, non prevede un termine per l'adeguamento degli statuti, ma riteniamo opportuno che le associazioni e società sportive provvedano tempestivamente e comunque non oltre il termine di presentazione dell'UNICO/2004, prevista in via telematica per il 31/10/2004.

E' importante evidenziare che il mancato adeguamento dello statuto, preclude, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, la possibilità di poter usufruire di agevolazioni fiscali tipo:

- semplificazioni contabili e metodo forfetario previsti dalla legge 398/91;
- regime agevolato Iva ed imposte dirette per le prestazioni nei confronti degli associati ed altre associazioni in diretta attuazione delle finalità statutarie;
- erogazione di compensi, indennità e premi con le agevolazioni previste dalla lettera m) art.67 TUIR;
- regime agevolato raccolta fondi e attività commerciali connesse occasionali;
- detraibilità dai redditi delle liberalità erogate a favore dell'associazione;
- agevolazioni in materia di imposta di registro per atti costitutivi e di trasformazione;
- esenzione in materia di tasse di concessioni governative.

**Il registro delle società ed associazioni sportive** scompare definitivamente dal comma 90 della Legge 242/2002, ma risulta adeguatamente sostituito dall'art.7 **Decreto Legge Consiglio dei Ministri 21 maggio 2004**

Art. 7 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento dei fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Tale normativa ribadisce l'auspicata centralità del C.O.N.I. rispetto alla qualificazione dell'attività sportiva dilettantistica, sostituendo il registro previsto nell'comma 90 della legge 242/2002, con l'elenco trasmesso annualmente al Ministero delle Finanze.